



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere l'erede, insieme con il fratello, degli intestatari di 4 buoni: 1 del valore di L. 1.000.000 e 3 del valore di L. 2.000.000, tutti appartenenti alla serie Q/P.

Precisa che i titoli, emessi il 12.09.1986, originariamente appartenenti alla serie P, "ritimbrata Q/P nella parte anteriore e nella parte posteriore", recano altresì stampigliatura apposta sul retro indicante i nuovi interessi applicati sino al 20° anno; evidenzia, tuttavia, che per il periodo dal 21° al 30° anno non interveniva alcuna modifica, integrazione o timbro correttivo, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, dovendo quindi darsi prevalenza al contenuto dell'accordo concluso al momento della sottoscrizione dei titoli.

Sul punto, il ricorrente ricorda il consolidato orientamento dell'Arbitro e, pertanto, ritiene che la resistente gli debba riconoscere, per il solo periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso indicato nel titolo ossia "più L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per i 3 buoni del valore di L. 2.000.000) e "più L. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" (per il buono del valore di L. 1.000.000)

Chiede pertanto all'Arbitro "il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da percepire relativamente al solo ultimo decennio successivo all'emissione dei Buoni, in applicazione del rendimento della serie P".



Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/06/1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di avere corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso", che assolve "pienamente" alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU "nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni".

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "falso affidamento nel ricorrente"; afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Richiama altresì la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda, ribadendo che per il periodo dal 21° al 30° anno l'intermediario, nonostante quanto previsto nel D.M. del 13 giugno 1986, aveva lasciato inalterato il rendimento originariamente previsto, dovendosi riconoscere quindi prevalenza al tasso indicato sul retro dei buoni.

Né è sufficiente la precisazione della resistente, che si è limitata a riportare la tabella del citato decreto riportante i tassi di interesse di un buono del valore di L. 1.000.000, precisando che "la tabella del decreto indica i saggi di interesse e relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno [...] e con interesse semplice dal 21° sino al 30° anno (12%). Il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo [...] un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anni successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno". Detta specificazione, infatti, non è mai stata apposta sui titoli oggetto di causa, ingenerando così nei sottoscrittori un legittimo affidamento sulle risultanze letterali dei buoni.

In ogni caso, la tesi secondo cui il sistema di calcolo degli interessi applicati all'ultimo decennio rimaneva invariato "in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%", è in contrasto con quanto stabilito dal decreto dell'86, che prevedeva la modifica dei nuovi rendimenti "per l'intero periodo fruttifero".

A sostegno della sua posizione, richiama la sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/2019 delle SS.UU. che, diversamente da quanto affermato dalla resistente, ha "fedelmente riproposto l'impostazione "della sentenza del 2007, nonché la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento.

Pertanto, insiste per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

Preliminarmente, sebbene non sollevata dall'intermediario, il Collegio ritiene necessario affrontare la questione pregiudiziale della legittimazione attiva del ricorrente; quest'ultimo infatti afferma, insieme ad uno dei cointestatari, di agire in qualità di erede degli intestatari dei buoni, indicati anch'essi come cointestatari del ricorso.

È noto, in proposito, l'orientamento consolidato dell'Arbitro in base al quale il ricorrente che affermi di agire in qualità di erede deve dare dimostrazione di detta qualità anche producendo copia della dichiarazione di successione (Collegio di coordinamento, decisione n. 5350/2013); nel caso di specie, il ricorrente allega i certificati di morte dei due intestatari dei buoni, deceduti rispettivamente nel 2013 (il padre) e nel 2018 (la madre) e produce, inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di successione legittima, nella quale dichiara che la madre, già vedova, è deceduta senza lasciare disposizioni di ultime volontà e che pertanto gli eredi legittimi sono lo stesso ricorrente e il fratello, che ha, quest'ultimo, per altro prestato adesione e consenso al presente ricorso mediante dichiarazione sottoscritta il 3.02.2020, in data quindi precedente al reclamo (ma vedi, comunque, Collegio di Coordinamento, decisione n. 27252/2018).

Stante quindi, sulla base di quanto evidenziato, la sussistenza della legittimazione del/i ricorrente/i, il Collegio, sempre in via preliminare, rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna ricevuta di rimborso, non essendo quindi possibile verificare in che momento i buoni siano stati liquidati; tuttavia, considerato che la circostanza dell'avvenuta



liquidazione dei titoli non è comunque contestata dall'intermediario, risulta privo di rilevanza se detto rimborso sia avvenuto prima o dopo il decesso di entrambi gli cointestatari dei buoni.

Nel merito, la questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall'intermediario di cui il ricorrente allega copia.

Va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi in data 12/09/1986 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dal ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS